

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2017  
555/2017/R/COM**

**OFFERTE “A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA” (OFFERTE P.L.A.C.E.T.) E CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME PER LE FORNITURE AI CLIENTI FINALI DOMESTICI E ALLE PICCOLE IMPRESE NEI MERCATI LIBERI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE**

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 luglio 2017

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/73/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (di seguito: decreto legislativo 231/2002);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2016, 17/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com (di seguito: deliberazione 302/2016/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 463/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, Parte II: Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dell’attività di misura elettrica (di seguito: TIME);
- il vigente Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale (TIMR);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018), approvato con deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- il Rapporto dell’Autorità del 16 marzo 2017, 168/2017/I/com;
- il documento per la consultazione 30 marzo 2017, 204/2017/R/com, recante “Offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (PLACET) e condizioni minime per il mercato libero per la capacitazione dei clienti finali domestici e delle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: documento per la consultazione 204/2017/R/com);
- il disegno di legge, recante “Legge annuale per il mercato e per la concorrenza”, attualmente in discussione al Senato atto AS 2085-B (di seguito: ddl Concorrenza).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio; le disposizioni in tal modo adottate possono avere a oggetto anche l'attività precontrattuale degli esercenti i servizi coi relativi utenti, sia nell'ambito del mercato libero che nei c.d. servizi di tutela, nonché il contenuto stesso delle condizioni generali di contratto praticate dai medesimi esercenti, le quali (in forza dell'articolo 2, comma 37, della medesima legge) sono inserite di diritto nei contratti;
- attualmente, i servizi di tutela di energia elettrica e di gas naturale garantiscono ai clienti di piccola dimensione, cui sono rivolti, sia la continuità del servizio che la tutela di prezzo; questa seconda funzione tuttavia, anche in accordo a quanto statuito dalla Corte di Giustizia europea, riveste carattere di temporaneità rispetto alla completa apertura del mercato *retail*;
- l'assetto dei servizi di tutela, così come il perimetro di clienti che ne possono usufruire, è definito dal legislatore, mentre all'Autorità è demandata la regolazione delle condizioni di erogazione dei servizi medesimi; all'interno di tale assetto normativo, spetta pertanto al legislatore stabilire l'eventuale modifica o il superamento dei servizi di tutela di prezzo;
- in particolare, ad oggi, per il settore elettrico il decreto legge 73/07, come successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11, prevede il servizio di maggior tutela disciplinato dall'Autorità, erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; per il settore del gas naturale, il servizio di tutela disciplinato dall'Autorità, ai sensi del decreto legge 69/13, è rivolto ai soli clienti domestici;
- l'Autorità, con il TIV e il TIVG, ha disciplinato, rispettivamente, le condizioni di erogazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela di energia elettrica e del servizio di tutela del gas naturale, con particolare riferimento alle condizioni economiche ai medesimi applicate (tutela di prezzo); queste ultime sono definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non creare barriere al mercato libero, anzi in maniera tale da essere pienamente compatibili per la convivenza con lo stesso;
- in relazione ai richiamati servizi di tutela, il ddl Concorrenza attualmente ne prevede la rimozione (con particolare riferimento alla tutela di prezzo) alla data dell'1 luglio 2019; il medesimo ddl individua poi una serie di interventi a supporto dello sviluppo del mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, tra cui la realizzazione e la gestione da parte del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), secondo quanto disciplinato dall'Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE, attraverso il rinvio all'Allegato I, fissano un livello minimo di tutela dei clienti civili, con particolare riferimento alla trasparenza delle condizioni generali di fornitura, e demandano all'autorità di regolazione l'adozione di misure volte ad assicurare che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti siano affidabili e siano fornite in modo confrontabile;
- il Quadro strategico dell'Autorità 2015-2018 individua la linea strategica 1.4 "*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva*", di cui fa parte l'obiettivo strategico OS10 – *Aumento della concorrenza nel mercato*, che mira anche all'accrescimento della capacitazione dei clienti finali;
- l'aumento della comprensione e, quindi, della partecipazione dei clienti al mercato è una delle misure fondamentali rispetto all'obiettivo di addivenire, coerentemente con il processo di consolidamento della liberalizzazione dei mercati energetici, ad un assetto in cui il mercato libero costituisca la modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione;
- entro tale quadro, gli interventi dell'Autorità in relazione alla capacitazione dei clienti, basati peraltro sulle risultanze delle attività di monitoraggio del mercato *retail* sempre condotte dall'Autorità, si configurano in maniera autonoma rispetto all'evoluzione dei servizi di maggior tutela elettrica e di tutela del gas naturale; si tratta peraltro di interventi che possono costituire un ulteriore strumento del quale il cliente potrà decidere di avvalersi in vista di un'eventuale rimozione ad opera del legislatore dei predetti servizi di maggior tutela elettrica e di tutela del gas naturale;
- in tema di capacitazione, nel corso dell'anno 2016, l'Autorità ha adottato la deliberazione 369/2016/R/eel con la quale, per il settore dell'energia elettrica, a complemento di una revisione della tutela di prezzo prevista dal servizio di maggior tutela, proporzionale all'evoluzione che tale servizio va assumendo (c.d. servizio di maggior tutela riformato), è stata istituita la *Tutela SIMILE*, vale a dire un ambiente di negoziazione sorvegliato a cui i clienti del servizio di maggior tutela possono accedere volontariamente e sottoscrivere un contratto di mercato libero, attraverso un portale a tal fine dedicato, con fornitori ammessi (c.d. contratto di *Tutela SIMILE*), in possesso di predeterminati requisiti e che si impegnano al rispetto di predefiniti obblighi;
- il contratto di *Tutela SIMILE* prevede condizioni contrattuali omogenee tra i diversi fornitori ammessi e condizioni economiche pari a quelle del servizio di maggior tutela riformato, a meno di uno sconto da applicare *una tantum* liberamente definito da ciascun fornitore, e ha durata di un anno non rinnovabile; al riguardo l'Allegato A della deliberazione 369/2016/R/eel prevede (comma 11.6) che, entro il terzo mese antecedente il termine del contratto, il fornitore ammesso informi il cliente delle diverse possibilità circa il proseguimento della fornitura, specificando che nel caso in cui il cliente non proceda ad una scelta esplicita, gli saranno applicate, da parte del fornitore ammesso, le condizioni contrattuali ed economiche da questi praticate nel mercato libero secondo una struttura standard definita dall'Autorità;

- in relazione al settore del gas naturale, in considerazione del diverso assetto del servizio di vendita e della diversa forma di tutela di prezzo previsti, nonché stante l'esistenza di servizi di ultima istanza, l'Autorità non ha ritenuto di introdurre, con riguardo alle condizioni economiche di tutela per i clienti domestici, specifiche misure di accompagnamento verso il mercato libero, pur riconoscendo l'opportunità di interventi volti a promuovere la scelta più consapevole e attiva da parte dei clienti;
- con la deliberazione 463/2016/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro:
  - approvato il TIF, con cui ha previsto l'obbligo per ciascun venditore del mercato libero di predisporre e pubblicare sul proprio sito internet, tra le offerte che presenta ai clienti finali, almeno una proposta contrattuale che recepisca tutte le disposizioni oggetto di tale provvedimento senza alcuna deroga né variazione in materia di fatturazione;
  - avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti diretti all'istituzione della c.d. offerta standard, funzionale, come sopra richiamato, anche al termine dei contratti annuali di *Tutela SIMILE*, ed alla revisione della disciplina delle condizioni contrattuali minime non-di-prezzo applicabili alla fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero;
- nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 463/2016/R/com, in data 30 marzo 2017, è stato adottato il documento per la consultazione 204/2017/R/com; il termine per l'invio di osservazioni e proposte, inizialmente fissato al 5 maggio 2017, è stato successivamente posticipato al 17 maggio 2017 in esito a specifiche richieste sia di alcune associazioni di clienti finali che di operatori;
- nell'ambito del processo di consultazione, presso gli Uffici dell'Autorità sono stati organizzati appositi incontri rivolti alle associazioni dei clienti finali non domestici e domestici, rispettivamente in data 12 e 13 aprile 2017, aventi lo scopo di illustrare i contenuti del documento per la consultazione e di agevolare la partecipazione al procedimento dei soggetti esponenti degli interessi della domanda;
- sul tema, in data 31 maggio 2017 l'Autorità ha altresì organizzato un convegno, aperto al pubblico, avente la finalità di favorire la rappresentazione e lo scambio degli orientamenti, spesso bipolari, di operatori e clienti finali in merito a quanto delineato nel documento per la consultazione 204/2017/R/com;
- in dettaglio, il documento per la consultazione 204/2017/R/com illustra due linee di intervento riguardanti sia il settore dell'energia elettrica che quello del gas naturale, verso cui si muove la regolazione dell'Autorità:
  - la prima linea di intervento concerne la definizione di offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte P.L.A.C.E.T. o semplicemente PLACET), vale a dire offerte di mercato libero caratterizzate da condizioni contrattuali fissate dall'Autorità con l'eccezione delle condizioni economiche, i cui livelli sono liberamente definiti tra le parti, sebbene in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi;
  - la seconda linea di intervento ha ad oggetto la revisione della disciplina delle condizioni contrattuali minime inderogabili nell'ambito di tutte le offerte del mercato libero diverse dalle citate offerte PLACET;

- l'ambito di applicazione soggettiva di entrambe le linee di intervento è costituito dai clienti di piccola dimensione, identificati come i clienti in bassa tensione del settore elettrico (ad esclusione dei clienti titolari di punti di prelievo per illuminazione pubblica) e i clienti titolari di punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc del settore del gas naturale, ad eccezione dei clienti titolari di punti di riconsegna relativi alle attività di servizio pubblico;
- con riferimento alla prima linea di intervento relativa alle offerte PLACET, il documento per la consultazione 204/2017/R/com delinea una disciplina delle condizioni contrattuali, individuando in particolare:
  - la disciplina delle condizioni generali di fornitura;
  - la disciplina delle condizioni economiche;
  - la documentazione costituente il contratto di offerta PLACET;
- il documento per la consultazione 204/2017/R/com individua, inoltre:
  - gli obblighi in capo ai venditori, distinguendo tra i fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE* e gli altri venditori;
  - le tempistiche di attuazione;
- in relazione alle condizioni generali di fornitura, gli orientamenti illustrati:
  - prevedono che i venditori debbano adottare condizioni generali di fornitura in linea con la legislazione applicabile e con la regolazione definita dall'Autorità; in tale ambito l'Autorità intende adottare un modulo delle predette condizioni generali che i venditori possono utilizzare nell'ambito della predisposizione della documentazione contrattuale; il documento per la consultazione 204/2017/R/com valuta poi alternativamente, la possibilità che venga predisposto un modulo vincolante delle condizioni generali di fornitura, elaborato mediante il supporto di un Tavolo di lavoro permanente, organizzato e gestito dagli Uffici dell'Autorità, a cui parteciperebbero i soggetti rappresentativi dei clienti finali e delle imprese;
  - riportano il contenuto delle clausole contrattuali delle condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET, individuate nel rispetto della normativa vigente e della regolazione dell'Autorità e ulteriormente articolate secondo i seguenti principali orientamenti:
    - a) oggetto del contratto: il contratto di offerta PLACET si configura come un contratto *energy-only*, ovvero è escluso l'inserimento di servizi o prodotti aggiuntivi; è inoltre vietata la stipula congiunta, mediante un solo contratto, dell'offerta PLACET di energia elettrica e quella di gas naturale;
    - b) conclusione del contratto: la conclusione del contratto avviene mediante sottoscrizione da parte del cliente finale del modulo di adesione alla proposta del venditore o, nel caso di contratti conclusi a distanza, mediante l'accettazione dell'offerta del venditore; nei casi in cui il venditore si avvalga della facoltà di revoca dello *switching* egli dovrà comunicare al cliente finale la non efficacia del contratto entro 45 giorni dalla conclusione del medesimo;

- c) inizio della fornitura: si prevede che la fornitura abbia inizio entro 45 giorni dalla conclusione del contratto, fatta eccezione dei casi di nuova attivazione e voltura e salvo esplicita diversa richiesta del cliente finale;
  - d) durata del contratto: il contratto è a tempo indeterminato;
  - e) condizioni economiche ed eventuali modalità di rinnovo: le condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dall'avvio della fornitura, salvo rinnovo; non è ammesso nessuno onere, corrispettivo, bonus aggiuntivo, né servizio integrativo; il venditore, al momento del rinnovo delle condizioni economiche è tenuto a inviare al cliente una comunicazione in forma scritta, distinta dalla fattura, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle stesse;
  - f) prestazioni di competenza dell'impresa distributrice: il cliente dovrà corrispondere al venditore unicamente i corrispettivi a sua volta applicatigli dall'impresa distributrice; solo nel caso di voltura il cliente dovrà riconoscere al venditore un ulteriore importo pari a 23€
  - g) forme di garanzia: il cliente che non ricorre alla domiciliazione dei pagamenti dovrà corrispondere al venditore una garanzia, a scelta del cliente nella forma di deposito cauzionale o fideiussione, il cui importo è determinato dall'Autorità, pari a quanto attualmente previsto per i servizi di tutela di energia elettrica e di gas naturale;
  - h) modalità di emissione della fattura: la modalità normale di emissione della fattura è il formato elettronico e ai clienti che ricorrano altresì alla domiciliazione dei pagamenti è applicato uno sconto pari a quanto previsto per i servizi di tutela; al cliente che faccia richiesta di ricevere la fattura in formato cartaceo non può poi essere applicato alcun costo aggiuntivo;
  - i) tempistiche e modalità di pagamento: al cliente deve essere resa disponibile almeno una modalità di pagamento gratuita e in nessun caso gli può essere applicato un costo in fattura in relazione alla modalità di pagamento prescelta; la scadenza della fattura non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione;
  - j) rateizzazione ed interessi di mora: la disciplina della rateizzazione è allineata, per tutti i clienti oggetto dell'intervento, a quella prevista per i rispettivi servizi di tutela; è poi individuato il livello degli interessi di mora in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del cliente finale;
- in relazione alle condizioni economiche, gli orientamenti illustrati stabiliscono:
    - l'individuazione delle componenti di prezzo di natura passante per il venditore;
    - la struttura del prezzo relativo all'acquisto e alla commercializzazione della materia prima, il cui livello è invece liberamente fissato da ciascun venditore;
    - che il venditore sia tenuto ad offrire due formule diverse di offerta PLACET, una c.d. a prezzo fisso e una c.d. a prezzo variabile;
    - che il venditore, nell'ambito della fissazione del livello del prezzo, non possa differenziare tra clienti serviti in zone diverse del Paese, né tra clienti

- appartenenti alla stessa tipologia e che possa procedere all'aggiornamento del prezzo offerto ai nuovi clienti con cadenza mensile;
- in dettaglio, con riferimento al gas naturale:
    - sono individuate come passanti le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, così come definite dall'Autorità ai sensi del RTDG e l'elemento fisso QTFi della componente QT relativa al trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto;
    - sono definite due strutture di prezzo differenziate a seconda della dimensione del cliente finale, distinguendo tra clienti domestici e clienti altri usi fino a 50.000 Smc/anno, per i quali è prevista una struttura articolata in una quota punto/anno (€PDR/anno) e in una quota energia proporzionale ai volumi prelevati (€Smc), e clienti altri usi tra 50.000 Smc/anno e 200.000 Smc/anno e condomini uso domestico fino a 200.000 Smc/anno, per i quali è prevista una struttura unicamente articolata in una quota energia proporzionale ai volumi prelevati (€Smc);
    - sono individuate la formula a prezzo fisso, in cui il prezzo offerto dal venditore rimane fisso per 12 mesi, e la formula a prezzo variabile in cui la quota energia del prezzo offerto dal venditore è indicizzata al valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso;
    - in dettaglio, per la formula a prezzo variabile è previsto un aggiornamento del prezzo in ogni trimestre solare sulla base della media delle quotazioni al TTF dei *forward* trimestrali OTC del gas naturale, così come rilevate da ICIS-Heren; il riferimento al TTF deriva dal fatto che il mercato italiano, pur mostrando aumentata liquidità, non risulta ancora in grado di garantire la minimizzazione dell'esposizione del potenziale *benchmark* di prezzo da rischi di manipolazione e risulta in linea con le scelte operate dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela; viene tuttavia valutata la possibilità che l'Autorità individui e renda pubblici i riferimenti di prezzo relativi anche ad altri mercati, oltre al TTF, considerati liquidi, e quindi rappresentativi del valore del gas nel mercato all'ingrosso, e che ciascun venditore possa scegliere a quale mercato fare riferimento per la formulazione della propria offerta a prezzo variabile;
    - la formula di aggiornamento del prezzo per l'offerta a prezzo variabile è articolata in maniera differente a seconda della struttura di prezzo prevista, al fine di tenere conto della corretta imputazione dei costi fissi sopportati dal venditore, che non risentono dell'andamento del prezzo della *commodity* all'ingrosso e che sono differentemente rappresentati all'interno delle due strutture di prezzo, a seconda del fatto che sia o meno prevista una quota punto/anno;
  - con riferimento all'energia elettrica:
    - sono individuate come passanti le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, così come definite dall'Autorità ai sensi del TIT e del TIME, le componenti A e UC, così come definite ai sensi del TIT, nonché una parte dei corrispettivi di dispacciamento applicati da Terna all'utente del

- servizio, tra cui anche il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento (di seguito: *uplift*);
- in merito all'*uplift*, che oggi è definito trimestralmente da Terna e pubblicato entro il 25 del primo mese del trimestre cui si riferisce, se ne prevede la modifica delle tempistiche di pubblicazione, anticipandole alla fine del mese precedente il trimestre di riferimento e rendendone pertanto noto con anticipo il valore, permettendo così la fatturazione scorrevole dei clienti senza dover ricorrere a meccanismi di acconto e conguaglio nelle fatture;
  - sono definite due strutture di prezzo differenziate a seconda della dimensione del cliente finale, distinguendo tra clienti domestici e clienti BT altri usi fino a 16,5 kW di potenza disponibile, per i quali è prevista una struttura articolata in una quota punto/anno (€/POD/anno) e in una quota energia proporzionale ai volumi prelevati (€/kWh), e clienti BT altri usi oltre i 16,5 kW di potenza disponibile, per i quali è prevista una struttura unicamente articolata in una quota energia proporzionale ai volumi prelevati (€/kWh);
  - sono individuate la formula a prezzo fisso, in cui il prezzo offerto dal venditore rimane fisso per 12 mesi, e la formula a prezzo variabile in cui la quota energia del prezzo offerto dal venditore è indicizzata al valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso;
  - in dettaglio, per la formula a prezzo variabile si propone di fare riferimento al prezzo nel mercato all'ingrosso del gas naturale, adottando quindi la stessa formula di aggiornamento del prezzo sia per l'energia elettrica che per il gas naturale, in ragione, da un lato, della mancanza di indici *forward* relativi al prezzo dell'energia elettrica nel mercato italiano sufficientemente sviluppati e affidabili e, dall'altro, dell'elevato livello di correlazione esistente tra i prezzi delle *commodity* in questione sui mercati *spot* italiani; tale scelta, peraltro, sarebbe monitorata ed eventualmente rivista per tenere conto delle modifiche dei fondamentali del mercato;
  - la formula di aggiornamento del prezzo per l'offerta a prezzo variabile è articolata in maniera differente a seconda della struttura di prezzo prevista, al fine di tenere conto della corretta imputazione dei costi fissi sopportati dal venditore, che non risentono dell'andamento del prezzo della *commodity* all'ingrosso e che sono differentemente rappresentati all'interno delle due strutture di prezzo, a seconda del fatto che sia o meno prevista una quota punto/anno;
  - per i clienti BT altri usi con potenza disponibile oltre 16,5 kW viene valutata in alternativa una formula a prezzo variabile che prevede l'applicazione del valore medio mensile del PUN, aumentato di un parametro  $\alpha$  fissato dal venditore per un periodo di 12 mesi, rappresentativo dei costi di approvvigionamento e commercializzazione della *commodity* non coperti dal PUN;
- per quanto riguarda le condizioni da applicare al cliente una volta trascorsi 12 mesi, il documento per la consultazione 204/2017/R/com prevede che il venditore, prima

della scadenza di validità delle condizioni economiche, effettui una comunicazione al cliente finale:

- informandolo dell'imminente scadenza delle condizioni economiche e delle possibili scelte a sua disposizione, specificando altresì che, in mancanza di diversa scelta, sarà rinnovata la formula di offerta PLACET già al momento applicata al cliente, secondo il livello di prezzo offerto in quel momento dal venditore alla generalità dei clienti finali;
- fornendogli un raffronto tra la spesa sostenuta fino a quel momento con la formula di offerta PLACET prescelta e la spesa che avrebbe sostenuto se avesse scelto l'altra formula di prezzo prevista per le offerte PLACET;
- in merito alla *Tutela SIMILE*, il documento per la consultazione 204/2017/R/com presenta le possibili opzioni di offerta PLACET applicabili ai clienti che, alla scadenza del proprio contratto di 12 mesi, non abbiano effettuato una espressa e differente scelta, illustrando gli aspetti favorevoli e quelli più critici in relazione all'applicazione automatica di un'offerta a prezzo fisso o di una a prezzo variabile;
- in merito agli obblighi in capo ai venditori relativi alle offerte PLACET, il documento per la consultazione 204/2017/R/com prevede che tutti i venditori siano tenuti a:
  - inserire, tra le proprie offerte commerciali, una offerta PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile;
  - realizzare una pagina sul proprio sito internet dedicata alle offerte PLACET direttamente raggiungibile dalla *homepage*;
  - fornire in modo trasparente, completo e non discriminatorio informazioni relative alle proprie offerte contrattuali;
  - adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall'Autorità;
- in merito agli obblighi relativi alle offerte PLACET in capo ai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, il documento per la consultazione 204/2017/R/com prevede che, oltre agli obblighi relativi alla generalità dei venditori sopra riportati, essi debbano:
  - indicare nella comunicazione di cui al comma 11.6 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R7eel il riferimento alla pagina *web* dedicata alle offerte PLACET;
  - trasmettere all'Autorità le proprie offerte PLACET, per la loro pubblicazione, nelle more della definizione e dell'implementazione di un nuovo portale *web* per la confrontabilità delle offerte del mercato libero;
- in relazione all'entrata in vigore, il documento per la consultazione 204/2017/R/com prevede che la disciplina delle offerte PLACET sia operativa dall'1 gennaio 2018, ad eccezione dei fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, per i quali viene individuata un'entrata in vigore, con riferimento a tutti i clienti, anche potenziali, dell'energia elettrica, all'1 ottobre 2017, compatibilmente con gli adempimenti previsti alla scadenza dei contratti di *Tutela SIMILE*;
- con riferimento alla seconda linea di intervento, il documento per la consultazione 204/2017/R/com individua le clausole c.d. non derogabili né modificabili, che saranno pertanto da ritenersi immutabili da parte del venditore e che dovranno essere recepite in tutti i suoi contratti di mercato libero diversi dalle offerte

PLACET; viene altresì previsto che, in caso di proposta di contratto da parte del cliente, il venditore sia tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto del cliente medesimo entro 45 giorni dalla data di accettazione del modulo di adesione;

- il documento per la consultazione 204/2017/R/com fissa, per tutti i venditori, l'entrata in vigore della disciplina delle clausole non derogabili all'1 gennaio 2018.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 204/2017/R/com sono pervenute osservazioni da parte di 19 operatori e loro associazioni, 2 associazioni rappresentative dei clienti finali domestici e 3 associazioni rappresentative dei clienti finali non domestici;
- a livello generale, pur condividendo complessivamente gli obiettivi individuati dall'Autorità, sono state espresse perplessità, soprattutto da parte degli operatori e loro associazioni, circa gli interventi prospettati sia per quanto attiene potenziali criticità in termini di concorrenza, sia per quanto concerne i poteri di intervento dell'Autorità in materia; gli orientamenti sono stati poi generalmente giudicati complessi e invasivi; è stata altresì sottolineata l'importanza della corretta informazione da trasmettere al cliente circa l'esistenza delle offerte PLACET e più in generale circa l'evoluzione attesa del mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale;
- in relazione all'ambito di applicazione soggettiva:
  - gli operatori e le loro associazioni si sono dichiarati contrari all'inclusione dei clienti non domestici del settore del gas naturale, in quanto da tempo esclusi dal servizio di tutela, e in generale hanno riconosciuto una maggiore capacitazione dei clienti non domestici di entrambi i settori, chiedendo per questo motivo che l'ambito di intervento venga limitato ai soli clienti domestici (inclusi i condomini per il settore del gas naturale) o, in subordine, ai clienti che oggi hanno diritto ai servizi di tutela; la limitazione dell'ambito di intervento avrebbe altresì il vantaggio di limitare l'onerosità dell'intervento;
  - le associazioni dei clienti finali domestici e non domestici hanno invece condiviso gli orientamenti dell'Autorità, evidenziando l'importanza di includere anche i clienti non domestici sia per il settore elettrico che per il settore gas, per i quali sussiste tutt'oggi un'esigenza di tutela contrattuale rispetto alle attuali criticità del mercato;
- in merito alla prima linea di intervento relativa alle offerte PLACET, per quanto riguarda la documentazione costituente il contratto di dette offerte, molti operatori hanno chiesto di poter decidere come rappresentare le informazioni all'interno della documentazione contrattuale e hanno sottolineato come alcuni documenti indicati in consultazione non debbano essere obbligatoriamente forniti in sede pre-contrattuale e/o possano essere resi disponibili in un momento successivo, anche attraverso il rimando al sito internet del venditore;

- in relazione alla redazione da parte dell'Autorità di un modulo delle condizioni generali di fornitura, la maggior parte degli operatori ha dichiarato di preferire la predisposizione di un modulo facoltativo, rispetto al quale il venditore dovrà poter inserire clausole aggiuntive (ad esempio relativamente al rilascio del consenso da parte del cliente per consentire l'accesso dell'impresa distributrice per lettura e/o interventi sull'apparato di misura), purché non in contrasto con la disciplina delle offerte PLACET, pur ritenendo comunque utile l'avvio di un Tavolo di lavoro per la sua predisposizione e manutenzione; l'adozione di un modulo delle condizioni generali di fornitura di tipo obbligatorio è stata invece preferita da parte delle associazioni dei clienti finali domestici e non domestici;
- in merito al contenuto delle clausole contrattuali, con riferimento all'oggetto del contratto, non è emersa una posizione univoca rispetto al divieto di fornire servizi aggiuntivi e al divieto di stipula congiunta, mediante un solo contratto, dell'offerta PLACET di energia elettrica e di gas naturale; in particolare:
  - in relazione ai servizi aggiuntivi, il divieto relativo alla loro eventuale inclusione è stato condiviso da molte delle associazioni di clienti finali e da alcuni operatori, al contempo altri operatori hanno sottolineato come le offerte PLACET, basandosi unicamente su un confronto di prezzo, non tengono in considerazione l'evoluzione che il mercato ha mostrato, orientandosi verso offerte integrate di servizi aggiuntivi;
  - in relazione al divieto di stipula congiunta, mediante un solo contratto, dell'offerta PLACET di energia elettrica e di gas naturale, alcuni operatori hanno sostenuto che se venisse lasciata tale facoltà le offerte PLACET sarebbero maggiormente promuovibili da parte dei venditori;
- in merito alla conclusione del contratto, secondo la maggioranza degli intervenuti, il venditore dovrebbe poter scegliere se prevedere che la conclusione avvenga mediante adesione del cliente finale alla proposta del venditore o se possa essere prevista anche la formulazione di una proposta di contratto da parte del cliente finale; questa seconda ipotesi ha incontrato il parere contrario delle associazioni dei clienti domestici; sono state poi rilevate indicazioni contrastanti circa il termine per la comunicazione di eventuale mancata efficacia del contratto, per cui un operatore ha chiesto che esso sia portato a 60 giorni, in luogo dei 45 proposti in consultazione, e una associazione dei clienti finali ha chiesto che sia ridotto a tre settimane;
- rispetto all'inizio della fornitura, non è emersa una posizione univoca in relazione alla tempistica, pari a 45 giorni, per l'avvio della fornitura dal momento della conclusione del contratto o dal termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, in quanto alcuni operatori e loro associazioni hanno chiesto che essa sia estesa a 60 giorni, mentre altri operatori, loro associazioni e alcune associazioni dei clienti finali hanno condiviso quanto posto in consultazione;
- in merito alla durata indeterminata del contratto è emersa sostanziale condivisione, tuttavia rispetto alle modalità di comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi, molti operatori e loro associazioni non hanno condiviso l'invio di una comunicazione separata dalla fattura, per cui hanno

suggerito la possibilità di trasferire mediante fattura una nota informativa recante le modalità, anche telematiche, per la verifica delle condizioni di rinnovo; al contrario le associazioni dei clienti finali domestici e non domestici hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità;

- in relazione alle prestazioni di competenza dell'impresa distributrice, la maggioranza degli operatori si è dichiarata contraria agli orientamenti prospettati ritenendo che debba essere lasciata facoltà ai venditori di applicare al cliente specifici corrispettivi in caso di prestazioni effettuate dall'impresa di distribuzione su richiesta del cliente finale;
- con riferimento alle disciplina delle forme di garanzia:
  - numerosi operatori si sono dichiarati contrari all'utilizzo della garanzia nella forma di fideiussione, trattandosi di uno strumento oneroso da gestire e da escutere nei casi di inadempimento; anche una associazione dei clienti finali non domestici si è detta contraria alla sua adozione;
  - in merito al deposito cauzionale numerosi operatori hanno segnalato come il suo importo dovrebbe essere definito dal venditore, un operatore e una associazione di operatori hanno poi segnalato che dovrebbe essere possibile per il venditore richiedere un deposito integrativo in relazione alla verifica del profilo di rischio del cliente finale;
- relativamente alle modalità di emissione della fattura, la maggioranza degli operatori e loro associazioni non ha condiviso il divieto di richiedere un corrispettivo aggiuntivo in caso di richiesta, da parte del cliente, di fattura in formato cartaceo, tenuto conto altresì del fatto che in consultazione viene individuata la fattura elettronica quale modalità normale di fatturazione per le offerte PLACET; al riguardo poi alcuni intervenuti non hanno condiviso l'orientamento di limitare la trasmissione della fattura elettronica unicamente a mezzo posta elettronica certificata; la maggioranza degli operatori e loro associazioni, inoltre, ha chiesto che possa essere il venditore a definire l'importo minimo al di sotto del quale non viene richiesto il pagamento al cliente finale; un operatore, infine, non ha condiviso l'applicazione dello sconto, già previsto per i servizi di tutela e per la *Tutela SIMILE*, per i clienti che ricorrono alla fatturazione elettronica e alla domiciliazione dei pagamenti;
- in merito alle tempistiche e modalità di pagamento, alcuni intervenuti hanno chiesto di chiarire gli orientamenti posti in consultazione, considerando l'addebito automatico dei pagamenti tra le modalità gratuite di pagamento;
- in relazione agli interessi di mora, una associazione rappresentativa degli operatori ha segnalato come, per i clienti non domestici, il tasso applicato debba essere coerente con quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002;
- sono stati poi evidenziati alcuni aspetti puntuali relativi alle clausole poste in consultazione, tra cui:

- foro competente: alcuni operatori e loro associazioni non hanno condiviso la previsione che il foro competente, per i clienti non domestici, sia quello di residenza del cliente medesimo;
- trattamenti migliorativi: un operatore ha chiesto di chiarire come si conciliano gli orientamenti dell'Autorità con eventuali trattamenti migliorativi accordati dal venditore mediante sottoscrizione di un protocollo di autoregolazione;
- con riferimento alle condizioni economiche, a livello generale:
  - la maggioranza degli operatori ha segnalato perplessità circa la complessità derivante dall'elevato numero di offerte PLACET, in ragione delle differenti strutture e formule poste in consultazione; preoccupazioni legate alla numerosità delle offerte PLACET sono state espresse anche dalle associazioni dei clienti non domestici, con riferimento alla comprensione da parte dei clienti;
  - alcuni intervenuti si sono pertanto mostrati contrari a un intervento che preveda vincoli sulla struttura e sui livelli di prezzo, altri hanno invece chiesto che possa essere il venditore a scegliere quale formula di prezzo, tra fisso e variabile, implementare, altri invece hanno indicato precisa preferenza per una sola delle due formule previste;
- rispetto ai criteri generali per la fissazione del prezzo da parte del venditore:
  - non è emerso un orientamento univoco rispetto al mantenimento di un prezzo unico a livello nazionale, in quanto alcuni operatori, loro associazioni e le associazioni dei clienti non domestici hanno mostrato preferenza per l'unicità del prezzo, mentre altri operatori, loro associazioni e una associazione dei clienti domestici hanno sostenuto che debba essere lasciata facoltà al venditore di differenziare o meno il prezzo a livello territoriale;
  - non è emerso un orientamento univoco rispetto al divieto di differenziare il prezzo all'interno della stessa tipologia di cliente, in quanto, da un lato, molti intervenuti, tra cui anche alcune associazioni rappresentative dei clienti finali, hanno condiviso il divieto, mentre, dall'altro lato, alcuni soggetti hanno chiesto che sia lasciata facoltà di proporre offerte differenziate, ad esempio in funzione degli usi del gas naturale o del livello di potenza;
  - in relazione alla periodicità di validità delle offerte, molti degli intervenuti hanno sottolineato come essa debba essere determinata dal venditore;
- con specifico riferimento al gas naturale:
  - alcuni operatori e associazioni rappresentative dei clienti finali non hanno condiviso l'orientamento relativo alle componenti passanti per quanto attiene alla componente QT relativa al trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna sulla rete di trasporto, in quanto renderebbe le offerte PLACET meno confrontabili con il servizio di tutela e con il mercato libero; altri intervenuti non hanno invece rilevato criticità;
  - la maggioranza degli intervenuti ha auspicato il mantenimento di una struttura di prezzo articolata in una quota punto/anno (€/PDR/anno) e in una quota energia (€/Smc) per tutti i clienti finali a prescindere dal loro livello di consumo;

- la formula a prezzo fisso ha incontrato in generale critiche da parte di alcuni operatori e loro associazioni, in quanto la copertura rappresenterebbe un prodotto aggiuntivo, rispetto al quale il venditore si assume il rischio a fronte della possibilità di recesso senza oneri in capo al cliente; per alcuni inoltre dovrebbe essere lasciata maggiore libertà al venditore di configurare l'offerta a prezzo fisso in maniera più coerente con le strutture di *pricing* e approvvigionamento del medesimo;
- in merito alla formula a prezzo variabile, essa è stata in generale preferita, ma la maggior parte degli intervenuti ha dichiarato di ritenere più adatta una formula di aggiornamento di tipo additivo per la quota energia del prezzo, in ragione tra l'altro della difficoltà di copertura rispetto alla formula posta in consultazione;
- in merito al riferimento di prezzo del mercato all'ingrosso da prendere in considerazione non sono emerse osservazioni univoche rispetto alla scelta tra TTF, come indicato in consultazione, e PSV, né rispetto alla possibilità che ciascun venditore possa scegliere a quale mercato fare riferimento per l'indicizzazione della propria offerta; le associazioni dei clienti non domestici hanno poi sottolineato la necessità che gli indici prescelti e il loro andamento storico siano pubblici e facilmente consultabili;
- per quanto concerne l'energia elettrica:
  - alcuni operatori e alcune associazioni rappresentative dei clienti finali non hanno condiviso l'orientamento relativo alle componenti passanti per quanto attiene i corrispettivi per il servizio di dispacciamento, che andrebbero considerati tutti passanti, ivi incluso il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione;
  - la maggioranza degli intervenuti ha auspicato il mantenimento di una struttura di prezzo articolata in una quota punto/anno (€/POD/anno) e in una quota energia (€/kWh) per tutti i clienti finali a prescindere dal loro livello di potenza;
  - in relazione alle formule a prezzo fisso o a prezzo variabile sono emerse posizioni simili a quelle illustrate per il gas naturale; inoltre con specifico riferimento alla formula a prezzo variabile, molti degli intervenuti non hanno condiviso l'utilizzo del riferimento al valore all'ingrosso del gas naturale per l'indicizzazione del prezzo, esprimendo una larga preferenza per il ricorso a una formula di prezzo che preveda l'applicazione del valore consuntivo del PUN;
- rispetto alle condizioni da applicare una volta trascorsi 12 mesi, è stata espressa ampia contrarietà da parte degli operatori e loro associazioni circa le informazioni da fornire al cliente in termini di raffronto tra la spesa sostenuta fino a quel momento con la formula di offerta PLACET prescelta e la spesa che avrebbe sostenuto se avesse scelto la formula alternativa; tale comunicazione è stata reputata onerosa, oltre che potenzialmente fuorviante per il cliente finale; alcuni operatori inoltre non hanno condiviso la proposta di applicare al cliente - in caso di mancata scelta espressa - il medesimo livello di prezzo offerto in quel momento dal venditore

alla generalità dei clienti finali relativo alla formula di offerta PLACET già sottoscritta dal cliente;

- non è emersa, né da parte degli operatori né da parte delle associazioni dei clienti finali, una posizione univoca rispetto alla formula di offerta PLACET da applicare al cliente al termine del contratto di *Tutela SIMILE* in mancanza di una sua diversa scelta;
- per quanto attiene agli obblighi in capo ai venditori in relazione alle offerte PLACET:
  - molti operatori e loro associazioni non hanno condiviso l'obbligo di inserimento delle offerte PLACET nel menù di offerte del mercato libero e di informare il cliente delle proprie offerte PLACET in sede pre-contrattuale;
  - molti operatori e loro associazioni non hanno condiviso la previsione di una pagina *web* dedicata alle offerte PLACET direttamente raggiungibile dall'*homepage* del sito dell'operatore, in quanto il sito internet rappresenta un elemento chiave delle strategie di *marketing* dell'impresa e la gestione disgiunta delle offerte PLACET creerebbe in tal senso dei problemi;
  - alcuni intervenuti hanno poi evidenziato che, nelle more di un potenziamento degli strumenti di comparazione di tutte le offerte del mercato libero, la pubblicazione delle offerte PLACET rischierebbe di creare un comparto di mercato separato, difficilmente comparabile con le offerte del mercato libero e con i servizi di tutela;
- per quanto riguarda le tempistiche di operatività degli obblighi delle offerte PLACET, la maggioranza degli operatori e loro associazioni ha indicato come esse siano troppo stringenti e, quindi, comporterebbero ulteriore onerosità a fronte del rischio di un modesto interesse da parte dei clienti finali; inoltre la compresenza delle offerte PLACET unitamente ai servizi di tutela, al mercato libero e, per il settore elettrico, alla *Tutela SIMILE*, rischierebbe di creare confusione nei clienti; per questo motivo sono state chieste tempistiche più lunghe, con indicazioni che vanno dal termine della *Tutela SIMILE* (giugno 2018) alla data di rimozione dei servizi di tutela da parte del legislatore (al momento fissata dal ddl Concorrenza al mese di giugno 2019);
- in relazione poi all'operatività anticipata delle offerte PLACET per i fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, gli operatori hanno espresso contrarietà in ragione dell'onerosità della proposta e della discriminazione che ciò comporterebbe, sia con riferimento ai fornitori ammessi, che si vedrebbero costretti a sostenere con anticipo i costi per l'implementazione, che ai clienti finali, in quanto quelli in *Tutela SIMILE* si troverebbero a scegliere prima le offerte PLACET, peraltro offerte solo da un sottoinsieme dei venditori; analoghe preoccupazioni circa il trattamento differenziato sono state espresse anche dalle associazioni dei clienti finali non domestici; per quanto sopra, è stato richiesto che la data di operatività delle offerte PLACET sia la medesima per tutti i venditori e che per i contratti di *Tutela SIMILE* che dovessero giungere a scadenza prima di tale data, in caso di una mancata diversa scelta del cliente, siano individuate soluzioni meno onerose ma comunque tutelanti

per il cliente, quali ad esempio il prolungamento delle condizioni economiche previste dal contratto di *Tutela SIMILE* in essere;

- con riferimento alla seconda linea di intervento prospettata nel documento per la consultazione 204/2017/R/com, relativa all'individuazione di clausole c.d. non derogabili da applicare in tutti i contratti di mercato libero, è emersa da parte di alcuni operatori contrarietà, in ragione della necessità di salvaguardare la flessibilità delle offerte del mercato libero.

**RITENUTO CHE:**

- non siano condivisibili, né oggettivamente motivate, per i seguenti motivi, le critiche, di ordine generale, formulate nei confronti dell'impostazione del presente intervento in termini di presunta carenza di potere dell'Autorità, di anticoncorrenzialità della misura, nonché di illegittimità dell'estensione dell'ambito soggettivo di protezione anche a clienti diversi da quelli che beneficiano dei servizi di tutela; in particolare:
  - innanzi tutto, diversamente da quanto sostenuto da alcuni operatori, come ricordato nel primo gruppo di considerati, il presente provvedimento trova la sua base normativa nel potere dell'Autorità di adottare direttive nell'erogazione dei servizi, riconosciute dall'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, con gli effetti di cui al successivo comma 37 del medesimo articolo; in altre parole, gli interventi prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 204/2017/R/com si collocano nel quadro di una consolidata attività di regolazione che investe le pratiche contrattuali dei soggetti che operano nel mercato libero che ha trovato realizzazione in svariati altri provvedimenti dell'Autorità (si pensi, ad esempio, al Codice di condotta commerciale) ed è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione;
  - inoltre, la linea di intervento dell'Autorità posta in consultazione è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dal legislatore europeo, di un livello minimo di tutela dei clienti civili, che richiede la redazione di condizioni generali di fornitura trasparenti e la trasmissione ai clienti di informazioni affidabili e facilmente confrontabili; ciò all'evidente fine di migliorare anche l'efficienza nell'erogazione dei servizi e promuovere così effettiva concorrenza tra gli operatori nel mercato *retail* rispetto al livello non sufficiente di oggi (in piena coerenza, quindi, con le finalità che l'articolo 1 della legge 481/95 orienta l'esercizio dei poteri dell'Autorità);
  - in tale prospettiva, l'ambito di applicazione soggettiva delle offerte PLACET, diversamente da quanto sostenuto da alcuni operatori, non deve necessariamente coincidere con quello dei beneficiari della tutela di prezzo, dal momento che le offerte PLACET non si caratterizzano come misure "sostitutive" di quest'ultimo tipo di tutela (di prezzo), giustificandosi, piuttosto, sulla base di una diversa finalità e di una diversa natura: nelle offerte PLACET, infatti, a differenza di quanto avviene nei regimi di tutela, i contraenti conservano piena libertà di definire i livelli di prezzo, ma nell'ambito di un complessivo regolamento

- contrattuale che è in parte stabilito dall'Autorità per garantire una effettiva confrontabilità delle offerte;
- pertanto, le offerte PLACET, realizzano una compressione dell'autonomia imprenditoriale meno invasiva rispetto ai regimi di tutela e quindi, sotto il profilo della proporzionalità della misura, non assume alcun rilievo il vincolo soggettivo che invece è previsto dal legislatore per la tutela di prezzo; conseguentemente, non risulta sproporzionato, né irragionevole includere tra i destinatari della regolazione in tema di offerte PLACET anche altre tipologie di clienti che, sotto il profilo delle specifiche finalità perseguite da quest'ultima regolazione, risultano egualmente meritevoli di tale tipo di tutela;
  - inoltre, l'adozione di un ambito di intervento che includa tutti i clienti di piccola dimensione, domestici e non, risulta anche in linea con l'ambito di intervento di altri strumenti posti in essere dall'Autorità (ad esempio in materia di fatturazione) e risponde alla generale necessità di promuovere ulteriormente lo sviluppo di un mercato libero in grado di operare con strumenti comprensibili, trasparenti e confrontabili; esigenza, questa, posta in luce anche dalle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dall'Autorità che rivelano come i clienti non domestici di piccola dimensione, pur mostrando maggiore capacitazione rispetto ai clienti domestici, non siano ancora del tutto in grado di sfruttare a pieno i benefici del mercato;
  - può essere utile procedere a una razionalizzazione della documentazione contrattuale, prevedendo tra l'altro la possibilità che, con il consenso del cliente, alcuni documenti siano resi disponibili al cliente stesso mediante strumenti telematici, fatta salva l'ipotesi di contratti conclusi dal consumatore con tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, per i quali vale la norma dettata dall'articolo 50 del Codice del consumo che prevede specifiche modalità di trasmissione delle informazioni necessarie; tale razionalizzazione risulta utile anche in considerazione del contenuto altamente omogeneo delle offerte PLACET e in coerenza con alcune segnalazioni emerse in consultazione;
  - in merito alla redazione da parte dell'Autorità di un modulo delle condizioni generali di fornitura e alla natura del medesimo, un modulo di tipo obbligatorio garantirebbe in modo efficiente l'effettiva e piena comparabilità per i clienti finali, obiettivo ultimo verso cui la regolazione dell'Autorità deve tendere; tuttavia, quantomeno in un primo momento, anche in ragione della tempestiva operatività del medesimo, il mantenimento in capo al venditore della facoltà di adottare un modulo differente, pur nel pieno rispetto della legislazione e della regolazione dell'Autorità relativa al mercato *retail* in generale, e alla disciplina delle offerte PLACET in particolare, permetta comunque di assicurare un elevatissimo livello di confrontabilità e, allo stesso tempo, risulti di più agile implementazione; in questo senso, il perseguimento di tali obiettivi può essere facilitato dall'istituzione di un Tavolo di lavoro permanente organizzato dall'Autorità con la partecipazione delle associazioni rappresentative dei diversi interessi coinvolti;
  - la limitazione delle offerte PLACET alla sola fornitura della *commodity*, senza includere servizi aggiuntivi, renda confrontabili le offerte tra di loro;

- peraltro, la possibilità per il cliente di disporre di una offerta facilmente comprensibile riferita alla sola fornitura di energia costituisca uno strumento ulteriore che può aiutarlo anche nella valutazione e nella valorizzazione di eventuali offerte comprensive di servizi aggiuntivi;
- lo scopo della confrontabilità e della facilità di comprensione giustifichi, inoltre, il divieto di offerte *dual fuel*, che peraltro non inficia la possibilità di sottoscrivere con lo stesso venditore una offerta PLACET di energia elettrica e una offerta PLACET di gas naturale; infatti, la specificità che dovrebbe di norma caratterizzare, in linea teorica, le c.d. offerte *dual fuel* consiste nel fatto che un tale assetto contrattuale potrebbe consentire al venditore di controbilanciare il suo beneficio con l'offerta di un prezzo più vantaggioso per il cliente finale, ciò che però non consentirebbe più di operare un effettivo confronto con le altre offerte PLACET aventi ad oggetto la sola somministrazione di energia elettrica o di gas naturale;
- al fine di favorire la maggiore diffusione delle offerte PLACET presso i clienti finali, possa essere lasciata libertà, come avviene già oggi, alle parti di concordare le modalità di conclusione del contratto;
- peraltro a prescindere dalle modalità di conclusione del contratto, occorra prevedere che le tempistiche per l'attivazione della fornitura siano tali da bilanciare le esigenze del venditore di condurre valutazioni relative al cliente finale e quelle del cliente in relazione alla certezza dei tempi per l'inizio della fornitura;
- la data ultima per l'inizio della fornitura debba essere definita, anche in coerenza con quanto emerso in consultazione, tenuto conto delle attuali tempistiche previste per il completamento delle procedure di *switching*;
- vada mantenuta la previsione che al termine della durata delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi, il venditore debba inviare, distintamente dai documenti di fatturazione, la comunicazione del rinnovo delle predette condizioni, poiché tale previsione mira a incrementare la consapevolezza dei clienti finali circa il termine del contratto e la loro partecipazione al mercato; per contro, la trasmissione della comunicazione di rinnovo unitamente alla fattura, come richiesto da molti operatori, rischierebbe di non essere presa in adeguata considerazione dal cliente;
- sia da confermare l'orientamento posto in consultazione in caso di prestazioni di competenza dell'impresa distributrice, poiché, data la possibilità che i venditori hanno di richiedere al cliente la corresponsione dei corrispettivi agli stessi applicati dall'impresa distributrice, gli eventuali ulteriori costi connessi alla predette prestazioni risultano di entità marginale, né in consultazione sono emersi elementi quantitativi a supporto di una diversa valutazione, e possono pertanto rientrare nella definizione del prezzo dell'offerta PLACET liberamente definito dal venditore, fatta eccezione delle richieste di voltura che si configurano come le prestazioni più diffuse;
- per ragioni di confrontabilità non siano da accogliere le osservazioni svolte in relazione alla fissazione del livello del deposito cauzionale;
- pur essendo in linea di principio condivisibili, le osservazioni circa la possibilità di richiedere un deposito integrativo in relazione alla verifica del profilo di rischio

credizio del cliente, non possano però in una prima fase essere recepite; ciò in quanto tale ipotesi necessita di ulteriori approfondimenti circa le casistiche e le modalità con cui tale richiesta può avvenire;

- siano fondate le preoccupazioni espresse in consultazione circa l'utilizzo della fideiussione quale forma di garanzia, pertanto considerandolo non opportuno nell'ambito delle offerte PLACET;
- in relazione alle modalità di emissione della fattura, la possibilità per il venditore di richiedere un corrispettivo aggiuntivo nel caso in cui il cliente opti per la fattura cartacea risulti in contrasto con il divieto posto dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 102/14 di prevedere specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture; sia da confermare, peraltro, l'applicazione dello sconto previsto per i servizi di tutela in caso di fatturazione elettronica e domiciliazione dei pagamenti, poiché incentiva la diffusione di detta modalità di emissione;
- la domiciliazione non possa essere considerata in linea generale una modalità gratuita di pagamento non essendo previsto l'obbligo per le banche di fornire questo servizio gratuitamente;
- sia da mantenere la quantificazione degli interessi di mora posta in consultazione, in considerazione dell'esigenza di protezione che accomuna sotto questo profilo clienti domestici e non domestici; al riguardo, infatti, anche il tasso superiore indicato nelle osservazioni da alcuni operatori è quello previsto dalla legge nell'ambito delle transazioni commerciali, in cui si suppone realizzata una piena parità contrattuale tra le parti;
- siano fondate le osservazioni in merito all'equiparazione del foro competente per i clienti domestici e non domestici, e sia pertanto opportuno indicare come foro competente quello previsto dalla legge;
- la previsione nelle offerte PLACET da parte del venditore di eventuali clausole più favorevoli al cliente, individuate mediante sottoscrizione di un protocollo di autoregolazione, sia da escludere in quanto comprometterebbe l'obiettivo di confrontabilità delle offerte;
- in relazione alle condizioni economiche, le osservazioni circa la complessità degli orientamenti posti in consultazione, relative in particolare alla presenza di due strutture di prezzo, manifestate dai rappresentanti sia della domanda che dell'offerta, risultino meritevoli di considerazione, pur confermando l'orientamento generale relativo all'introduzione di due formule di offerte PLACET, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile, per le quali l'Autorità fissa la struttura dei prezzi mentre il singolo venditore determina il livello dei medesimi;
- in particolare la possibilità del venditore di fissare liberamente il prezzo delle offerte, permetta di ritenere superate le critiche mosse in consultazione circa il rischio sopportato dal venditore nelle offerte a prezzo fisso;
- per quanto attiene ai criteri generali per la determinazione del prezzo da parte del venditore, l'eventuale possibilità per il medesimo di compiere una discriminazione di prezzo di tipo territoriale o di tipo soggettivo all'interno della stessa tipologia di clienti necessita di ulteriori valutazioni e approfondimenti, anche per tenere conto degli oneri gestionali e delle eventuali difficoltà di comprensione dei clienti che tali

differenziazioni comporterebbero, e risulti, pertanto prematura nella prima fase di implementazione delle offerte PLACET;

- con riferimento al gas naturale:
  - in relazione agli oneri passanti, con specifico riferimento alla componente QT, risultino meritevoli di attenzione le osservazioni espresse circa la confrontabilità tra le offerte delle voci di costo comprese nella Spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  - anche in un'ottica di semplificazione, richiesta da molti degli intervenuti in consultazione, risultino meritevoli di considerazione le osservazioni relative al mantenimento della medesima struttura di prezzo (quota punto e quota energia) per tutti i clienti finali;
  - analoghe considerazioni passano svolgersi con riguardo al ricorso a una formula di indicizzazione della quota energia del prezzo, per le offerte a prezzo variabile, di tipo additivo; inoltre rispetto al riferimento di prezzo all'ingrosso da prendere a riferimento, il mantenimento dello stesso riferimento del servizio di tutela permette di contenere gli oneri dei venditori in termini di attività di approvvigionamento e copertura, in ragione del fatto che nel settore del gas naturale tutti i venditori sono obbligati a offrire le condizioni economiche del servizio di tutela, approvvigionandosi rispetto al riferimento di mercato utilizzato per la loro definizione;
- con riferimento all'energia elettrica:
  - le osservazioni pervenute in consultazione in relazione agli oneri passanti per la parte dei servizi di dispacciamento siano superate in quanto, la deliberazione 553/2017/R/eel ha modificato le tempistiche per la pubblicazione dell'*uplift* e dei corrispettivi a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica e dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, per la parte determinata da Terna; in particolare il richiamato provvedimento ne ha disposto la pubblicazione entro il giorno 15 del mese che precede ciascun trimestre, rendendone di fatto possibile, nell'ambito delle offerte PLACET, l'applicazione passante senza che sia necessario ricorrere alla loro fatturazione in acconto con successivo conguaglio;
  - rispetto al corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela (componente  $DISP_{BT}$ ), anche al fine di garantire al cliente la trasparenza delle condizioni economiche applicate, risultino meritevoli di attenzione le osservazioni espresse circa la sua applicazione passante per le offerte PLACET;
  - come già per il gas naturale, anche in un'ottica di semplificazione, richiesta da molti degli intervenuti in consultazione, risultino meritevoli di considerazione le osservazioni relative al mantenimento della medesima struttura di prezzo (quota punto e quota energia) per tutti i clienti finali;
  - analoghe considerazioni possano svolgersi con riguardo al ricorso a una formula di indicizzazione della quota energia del prezzo, per le offerte a prezzo variabile, di tipo additivo; inoltre rispetto al riferimento di prezzo all'ingrosso

- da prendere a riferimento, risulta possibile accogliere le richieste, largamente pervenute in esito alla consultazione, relative all'adozione di una formula basata sui valori consuntivi mensili del mercato del giorno prima (PUN);
- in relazione alle condizioni economiche da applicare una volta trascorsi 12 mesi:
    - risultino meritevoli di attenzione le preoccupazioni espresse in sede di consultazione in merito all'onerosità e, soprattutto, alla potenziale confusione che il confronto di spesa proposto potrebbe indurre nei clienti finali; tuttavia devono essere garantite al cliente modalità di informazione chiare e facilmente comprensibili in relazione alle condizioni di rinnovo che saranno applicate, attraverso l'invio di una apposita comunicazione separata dai documenti di fatturazione;
    - non siano invece condivisibili le osservazioni pervenute contrarie alla possibilità di applicare, al momento del rinnovo delle condizioni, il medesimo prezzo offerto in quel momento alla generalità dei clienti finali e relativo alla formula di offerta PLACET già sottoscritta dal cliente, in ragione tra l'altro del già richiamato divieto di discriminazione di prezzo tra clienti della medesima tipologia;
  - rispetto agli obblighi in capo ai venditori, a tutela della possibilità di scelta da parte dei clienti finali, in generale occorre prevedere che alle offerte PLACET sia data adeguata visibilità, in linea con quanto compiuto dal venditore per la generalità delle sue offerte contrattuali; inoltre al fine di promuovere la loro conoscenza presso i clienti finali, occorre definire modalità per la loro presentazione in sede precontrattuale e di promozione delle offerte, nel rispetto delle politiche di *marketing* dei venditori, e per il loro confronto da parte dei clienti finali;
  - debba essere reso possibile al cliente finale il confronto delle offerte di mercato libero, incluse le offerte PLACET mediante uno strumento più evoluto rispetto all'obsoleto TrovaOfferte e comprensivo anche delle offerte rivolte ai clienti finali non domestici, che tuttavia richiede tempi di implementazione non immediati;
  - in relazione alle tempistiche per l'operatività della disciplina delle offerte PLACET, risultino meritevoli di attenzione le osservazioni e le preoccupazioni pervenute in relazione a quanto posto in consultazione circa la necessità di prevedere una operatività unica per tutti i venditori, anche per quelli operanti in *Tutela SIMILE*; in particolare l'allineamento delle tempistiche di operatività permetterebbe di superare le criticità emerse in tema di discriminazione che una operatività differenziata implicherebbe, in termini di maggiori oneri imposti sui fornitori di *Tutela SIMILE* e di possibilità di scelta delle offerte PLACET per tutti i clienti finali;
  - in base a quanto sopra pare peraltro ragionevole l'adozione di disposizioni semplificate, pur nella salvaguardia degli interessi dei clienti di *Tutela SIMILE*, e tali da assicurare uniformità di trattamento degli stessi, in relazione ai contratti di *Tutela SIMILE* che giungono a termine;
  - non risultino invece sufficientemente fondate e comprovate le osservazioni relative alla necessità di tempistiche più estese per l'operatività delle offerte PLACET, anche alla luce dell'accoglimento, da parte dell'Autorità, di parte delle richieste di semplificazione formulate in sede di consultazione;

- non siano fondate le preoccupazioni intorno alla seconda linea di intervento prospettata dal documento per la consultazione 204/2017/R/com, relativa all'individuazione di clausole c.d. non derogabili da applicare a tutti i contratti di mercato libero, poiché essa costituisce, di fatto, il mero completamento del percorso intrapreso dall'Autorità, in un'ottica di garanzia e rafforzamento del potere contrattuale dei clienti finali, in linea con le misure già adottate ad esempio con il TIF e con la deliberazione 302/2016/R/com.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- individuare strumenti rivolti ai clienti di piccole dimensioni tesi a rafforzare la loro capacità di scelta e a superare l'asimmetria informativa che li caratterizza;
- intervenire nell'ambito del mercato libero:
  - a) definendo offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET) che tutti i venditori sono tenuti a predisporre, anche a completamento del processo, già intrapreso con il TIF, di definizione di una offerta standard;
  - b) completando la disciplina delle clausole non derogabili da applicare a tutti i contratti di mercato libero;
- stabilire che, ai fini della precedente lettera a), le offerte PLACET:
  - debbano essere obbligatoriamente inserite, da ciascun operatore del mercato libero, nel proprio menù di offerte commerciali rivolte ai clienti di piccola dimensione, ad eccezione delle forniture destinate alle pubbliche amministrazioni, identificati come i clienti di energia elettrica connessi in bassa tensione e i clienti di gas naturale con consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
  - debbano essere offerte in tutte le aree territoriali in cui il venditore opera con riferimento ai predetti clienti di piccola dimensione;
  - siano caratterizzate da condizioni contrattuali definite dall'Autorità e da condizioni economiche i cui livelli, per la parte di costo relativo all'acquisto e alla commercializzazione della *commodity*, siano liberamente definiti tra le parti, in accordo a una struttura predefinita, anche tenuto conto delle esigenze di semplificazione emerse in consultazione;
  - possano essere redatte dal fornitore in accordo a un modulo, pubblicato sul sito internet dell'Autorità e adottato da quest'ultima sulla base degli elementi e delle informazioni acquisite nell'ambito di un Tavolo di lavoro permanente a tal fine istituito con gli enti esponenziali degli interessi della domanda e dell'offerta; tale modulo costituisce altresì un *benchmark* da utilizzare in sede di monitoraggio da parte dell'Autorità (monitoraggio le cui modalità saranno definite mediante il supporto del medesimo Tavolo di lavoro) sulle offerte PLACET eventualmente predisposte dai fornitori in modo autonomo;
  - siano limitate alla sola fornitura della *commodity* e non possano contemplare *addendum* economici e condizioni contrattuali aggiuntive, anche se contenuti in contratti separati che facciano riferimento alla medesima fornitura oggetto del contratto di offerta PLACET, e non possano inoltre essere di tipo *dual fuel*;

- prevedano una razionalizzazione e una possibile smaterializzazione della documentazione contrattuale, previo consenso del cliente, e salve le disposizioni del Codice del consumo in materia di contratti conclusi con tecniche a distanza e fuori dai locali commerciali;
- prevedano condizioni contrattuali definite, tenendo conto di quanto emerso in consultazione, in maniera tale da bilanciare gli interessi di tutela contrattuale dei clienti e le esigenze di semplificazione dei venditori;
- prevedano, nella determinazione delle condizioni economiche correttivi di semplificazione in merito alla struttura, definita in maniera univoca per tutte le tipologie di cliente, pur confermando l'implementazione di due formule di offerta, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile;
- non consentano, in prima applicazione, discriminazioni territoriali o soggettive dei prezzi offerti;
- nel caso di offerte a prezzo variabile, prevedano, in linea con quanto espresso in esito alla consultazione, formule di aggiornamento della quota energia del prezzo di tipo additivo e riferite all'*hub* TTF, per il gas naturale, e al prezzo del mercato del giorno prima (PUN) per l'energia elettrica;
- comportino obblighi in capo ai venditori in termini di comunicazione commisurati all'effettiva necessità di promuovere l'esistenza delle offerte PLACET e alla loro comparazione e che siano pertanto definiti in maniera tale da bilanciare l'onerosità gestionale per i venditori e la necessità di una corretta informazione e conoscenza circa le offerte PLACET per i clienti finali;
- comportino una operatività unica per tutti i venditori del mercato libero, a partire dall'1 gennaio 2018;
- prevedere che, nel caso in cui il cliente finale al termine del contratto di *Tutela SIMILE* non operi una esplicita scelta, siano adottate misure in grado di garantire al medesimo cliente la prosecuzione della fornitura a prezzi definiti secondo criteri di mercato e comunque comparabili con il servizio di maggior tutela;
- stabilire che, ai fini della precedente lettera b), la disciplina delle clausole non derogabili da applicare in tutti i contratti di mercato libero:
  - sia operativa per tutti i venditori a partire dall'1 gennaio 2018;
  - sia rivolta ai clienti di piccola dimensione, identificati in maniera analoga a quanto sopra indicato per le offerte PLACET;
- prevedere che, con uno o più successivi provvedimenti, siano individuati:
  - gli obblighi in capo ai venditori in merito al monitoraggio delle offerte PLACET e le modalità e le tempistiche per la trasmissione delle relative informazioni da parte dei medesimi;
  - gli strumenti per la comparazione delle offerte PLACET e le relative modalità e tempistiche per la trasmissione delle informazioni a tal fine necessarie da parte dei venditori;
  - l'offerta PLACET da applicare in occasione dei rinnovi successivi al primo ai clienti in *Tutela SIMILE*, in assenza di diversa scelta da parte dei medesimi

## DELIBERA

1. di approvare la disciplina delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte PLACET) mediante l'adozione dell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire le condizioni contrattuali inderogabili per le offerte di mercato libero per i settori di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti di cui all'articolo 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, prevedendo che:
  - a. dette condizioni siano definite da ciascun venditore nel rispetto della legislazione e della regolazione dell'Autorità per il mercato libero;
  - b. in relazione alle modalità di conclusione dei contratti trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Allegato A;
  - c. in relazione alle modalità di fatturazione, oltre all'applicazione delle disposizioni del TIF, trovino applicazione altresì le disposizioni di cui al comma 10.5 dell'Allegato A;
3. di conferire mandato al Direttore della Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia, in coordinamento con la Direzione *advocacy* consumatori e utenti e con la Direzione legale e atti del Collegio, per l'istituzione di un Tavolo di lavoro permanente, con la partecipazione dei soggetti interessati rappresentanti sia dei venditori che dei clienti finali, finalizzato all'acquisizione di elementi e informazioni utili alla adozione, da parte dell'Autorità, dei seguenti interventi:
  - a. predisposizione di un modulo delle condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET, costituente il *benchmark* per i relativi contratti, eventualmente utilizzabile, su base volontaria, da parte dei venditori;
  - b. aggiornamento del modulo di cui alla precedente lettera a.;
  - c. monitoraggio della corretta applicazione del modulo di cui alla precedente lettera a. da parte dei venditori che scelgano di adottarlo, o comunque dell'adozione da parte dei venditori di condizioni generali di fornitura conformi alle disposizioni dell'Allegato A e alle altre normative vigenti;
4. di prevedere che, in relazione ai contratti di *Tutela SIMILE* che giungono al termine naturale trascorsi 12 mesi dall'avvio della fornitura, in assenza di diversa scelta da parte del cliente finale, sia prevista, in occasione del primo rinnovo di durata annuale, la prosecuzione dell'applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche della *Tutela SIMILE*, ad eccezione dello sconto nella forma di *bonus una tantum*;
5. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel prevedendo che:
  - a. al comma 1.1, dopo la definizione di “**fornitore ammesso**” sia aggiunta la seguente definizione:

“ • **offerte PLACET**: sono le offerte formulate ai sensi dell'Allegato A della deliberazione 555/2017/R/com;

- b. al comma 1.1, dopo la definizione di “**deliberazione 633/2016/R/eel**” sia aggiunta la seguente definizione:  
“ • **deliberazione 555/2017/R/com** è la deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;

- c. il comma 11.6 sia sostituito con il seguente comma:

“ 11.6 Con un preavviso non inferiore a tre (3) mesi rispetto alla decorrenza, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso, il fornitore ammesso effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando:

- a) la data in cui il contratto di *Tutela SIMILE* giunge a termine;
- b) che è possibile aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore;
- c) che è possibile, in alternativa, aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
- d) che il cliente può sempre richiedere all’esercente la maggior tutela l’attivazione del servizio;
- e) che nel caso in cui il cliente non proceda alle scelte di cui alle lettere b), c) e d), il fornitore ammesso continuerà a erogare la fornitura applicandogli, per un ulteriore anno, le condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche previste dal contratto di *Tutela SIMILE*, indicando altresì i riferimenti che i clienti possono contattare al fine di avere maggiori informazioni;
- f) che entro il terzo mese antecedente al termine del periodo di cui alla lettera e) effettuerà una nuova comunicazione scritta al cliente indicando le medesime possibilità di cui alle lettere b), c) e d) e che qualora il cliente non operi alcuna di tali scelte gli saranno applicate, da parte del fornitore ammesso, le condizioni contrattuali ed economiche delle offerte PLACET, nelle modalità che saranno definite dall’Autorità.

Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte fornitore ammesso.”;

6. di modificare il TIF prevedendo che:

- a. all’articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “**fornitore ammesso**” sia aggiunta la seguente definizione:

“ • **offerte PLACET**: sono le offerte formulate ai sensi dell’Allegato A della deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;

- b. il comma 3.4 sia sostituito dal seguente comma:

“3.4 Il venditore sul mercato libero deve, in ogni caso, predisporre e pubblicare sul proprio sito internet, tra le offerte che presenta ai clienti finali di cui al comma 2.1 e ai clienti finali di cui al comma 2.2 lettera b), per le sole parti ivi indicate, almeno una proposta contrattuale che recepisca tutte le disposizioni oggetto del presente provvedimento

senza alcuna deroga di cui al comma 3.2. Per i clienti finali di cui al comma 2.1, le disposizioni di cui al presente comma si intendono adempiute mediante la formulazione delle offerte PLACET.”;

7. di rinviare a uno o più successivi provvedimenti l'individuazione:
  - a. degli obblighi in capo a tutti venditori in merito al monitoraggio delle offerte PLACET e delle modalità e tempistiche per la trasmissione delle relative informazioni da parte dei medesimi e delle specifiche modalità per la verifica delle condizioni generali di fornitura dei venditori che adottano un modulo delle condizioni generali di fornitura differente rispetto al *benchmark* predisposto dall'Autorità;
  - b. degli strumenti per la comparazione delle offerte e delle relative modalità e tempistiche per la trasmissione delle informazioni a tal fine necessarie da parte dei venditori;
  - c. dell'offerta PLACET da applicare ai clienti di cui al punto 4 trascorso il termine di un anno, in assenza di diversa scelta da parte dei medesimi;
8. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento siano efficaci dalla data dell'1 gennaio 2018 ad eccezione delle previsioni di cui ai punti 4 e 5 che hanno efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento, la deliberazione 369/2016/R/eel e il TIF, così come modificati ai sensi del medesimo, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*